



*Consiglio regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare LEGA CAMPANIA*  
*Consigliere Aurelio TOMMASETTI*

Prot. n. 2 del 22 marzo 2023

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania  
**Dott. Gennaro Oliviero**

**OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.**

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l'interrogazione ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma dello scrivente Consigliere Regionale, Prof. Aurelio TOMMASETTI, avente ad oggetto: «*Questione "Crescent" in relazione alla tutela della pubblica incolumità*».

Distinti saluti.

Il Consigliere  
Prof. Aurelio TOMMASETTI



Consiglio regionale della Campania

Gruppo Consiliare LEGA CAMPANIA  
Consigliere Aurelio TOMMASETTI

Al Presidente della Regione Campania  
Dott. Vincenzo De Luca

Ai componenti tutti della Giunta Regionale della Campania

**Interrogazione ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Regionale, prof. Aurelio TOMMASETTI, avente ad oggetto: «Questione “Crescent” in relazione alla tutela della pubblica incolumità»**

Il sottoscritto Consigliere Regionale, Prof. Aurelio Tommasetti, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge sulla materia in oggetto.

**Premesso che:**

- con sentenza del Gip del Tribunale penale di Salerno del 15 aprile 2021, è emerso, relativamente alla deviazione del torrente Fusandola che *“i lavori che interessavano il Torrente Fusandola venivano effettuati in sostanziale assenza del titolo abilitativo valido ed efficace, atteso che la validazione del progetto esecutivo quale titolo edilizio necessario per la realizzazione dei lavori in questione, non risultava regolarmente e legittimamente perfezionatasi, in quanto effettuata in violazione della normativa di riferimento sprovvista dei relativi pareri favorevoli e delle autorizzazioni necessarie al proseguimento dei lavori”*;
- la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha confermato la detta sentenza di primo grado sotto il profilo della falsità dell'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza incidendo anche sulle autorizzazioni riproposte;
- nella sentenza del Gip del 15 aprile 2021, si evidenzia che *“Non è stata acquisita, seppure richiesta in data 6.6.2008 prot. 912140 e successive integrazioni, la necessaria autorizzazione idraulica di cui all'art. 93 r.d. n. 523/1904 da rilasciarsi da parte del Genio civile di Salerno. Detta autorizzazione non poteva in ogni caso essere rilasciata in quanto la prevista e poi realizzata deviazione del torrente rientra ex art. 96 del r.d. n. 523/1904 tra le attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche. Divieto che, come detto, assolve alla ragione pubblicistica di tutelare ed assicurare il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. L'autorizzazione infine non poteva comunque essere rilasciata in quanto la deviazione del torrente prevede comunque che*



Consiglio regionale della Campania

Gruppo Consiliare LEGA CAMPANIA  
Consigliere Aurelio TOMMASETTI

*il nuovo alveo sia di tipo chiuso e quindi coperto. Previsione questa che contrasta con le disposizioni di cui all'art. 115, comma 1. D. Lgs n. 152/2006, che invece vieta la copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità";*

**Considerato che:**

- i lavori di edificazione dell'edificio privato Crescent sono ancora in corso sull'alveo originario del torrente Fusandola, che oltre ad essere stato deviato perché "interferente con l'edificazione", riguardano anche aree demaniali marittime, fluviali e ferroviarie, per le quali non vi è prova della sdemanializzazione;
- la Regione è titolare dei poteri e compiti in materia di polizia idraulica di cui al r.d. n. 523/1904, anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora le opere siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- appare ignorato l'articolo 115 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) che vieta la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

**Tutto ciò premesso**, considerato e rilevato,

**CHIEDE**

**quali provvedimenti la Regione intenda adottare nell'interesse della tutela della pubblica incolumità derivante dal pericolo di esondazione a causa della deviazione del torrente Fusandola.**

Il Consigliere  
Prof. Aurelio TOMMASETTI